

Circolare n. 03/2020

Marghera, 1 Aprile 2020

Oggetto: Gestione ore CIG COVID 19 in denuncia mensile SOLDI e rettifica contributo contrattuale PREVEDI Apprendisti Operai

ORE CIG COVID 19

Nella denuncia mensile Soldo è stata attivata la possibilità di distinzione tra le ore di CIG ordinarie e le ore di CIG COVID 19, le ore di CIG ordinarie dovranno essere indicate nella solita casella C.I.G. e le ore destinate a CIG COVID 19 dovranno essere indicate come tipologia **Altre Ore** con codice **21** come raffigurato nell'immagine qui sotto.

Ore ordinarie	Festive	Ferie	Perm. Retr.	C.I.G.	Tigg Altre_ore	Altre ore 1	Tigg Altre_ore	Altre ore 2
60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	21	80,0		0,0
				ORE CIG ORDINARIE	ORE CIG COVID 19		Elimina altre ore	

DENUNCE DA FILE

La procedura di acquisizione da file non cambierà e non verranno generati errori bloccanti, tutte le ore dichiarate come CIG verranno caricate nel campo ORE CIG ORDINARIE e la distinzione tra CIG ordinaria e CIG COVID 19 **potrà essere fatta soltanto intervenendo manualmente nella denuncia.**

CONTRIBUTO CONTATTUALE PREVEDI APPRENDISTI OPERAI

In riferimento alla circolare n. 1/2020 "rinnovo CCNL Imprese Artigiane e PMI" del 27 febbraio 2020, sulla base di quanto indicato dalle parti sociali nazionali, riportiamo di seguito i coefficienti orari rettificati con riferimento agli apprendisti operai e alle mansioni di custodi, portinai, guardiani con alloggio per il calcolo del contributo contrattuale Prevedi a partire dalla denuncia di marzo 2020.

Denuncia mensile da Marzo 2020

CALCOLO CONTRIBUTO MENSILE (operai – apprendisti operai)

operai (coefficiente orario)	Da 03/2020
Operaio di quinto livello	0,1027
Operaio di quarto livello	0,0952
Operaio specializzato	0,0890
Operaio qualificato	0,0788
Operaio comune	0,0685
Apprendisti operai	0,0700
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,0570
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,0570

Si ricorda che il coefficiente riportato in tabella va moltiplicato alle ore ordinarie di effettivo lavoro. In tali ore sono compresi i congedi parentali obbligatori (ad esempio maternità).

Non vengono invece considerate, ai fini del calcolo del contributo contrattuale, le ore di malattia, cassa integrazione, congedo parentale facoltativo.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Direttore



Andrea Rigotto